



IMMEDIATA ESECUTIVITA

N. 37 del registro deliberazioni

12 APR. 2002
27 APR. 2002

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10 aprile 2002

Oggetto: DELIBERA DI C.P. N. 16 DEL 13.02.2002 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI" - MODIFICA STATUTO.

L'anno duemiladue addì DIECI del mese di APRILE alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 9702 del 29.03.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. no 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1) AGOSTINELLI	Donato	13) FELEPPA	Michele
2) BORRILLO	Ugo	14) FURNO	Romeo
3) BOSCO	Egidio	15) GITTO	Vincenzo
4) BOZZI	Giovanni Angelo Mosé	16) LAVORGNA	Antimo
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) LOMBARDI	Paolo F.G.
6) CENICCOLA	Amedeo	18) LUCIANO	Antonio
7) COLETTA	Antonio	19) MASTROCINQUE	Giovanni
8) D'AMBROSIO	Mario Carmine	20) MENEHELLA	Giovanni
9) DAMIANO	Nicola	21) MOLINARO	Giovanni
10) DE GENNARO	Giovanni	22) PETRUCCIANO	Fernando
11) DE LIBERO	Emmanuele	23) PRINCIPE	Claudio
12) DI CERBO	Clemente	24) TESTA	Cosimo

COPIA AGLI UFFICI
 SETTORE PATRIMONIO
 Finanza e Controlli
 R.
 PAOLO F.G. II SEGRETARIO GENERALE

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 13 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: 5 - 7 - 8 - 11 - 13 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Sono presenti i Revisori dei Conti ==

Sono, altresì, presenti gli Assessori LAMPARELLI - NISTA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la I Commissione Consiliare si é espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Dà la parola al Consigliere FURNO il quale illustra brevemente il contenuto delle modifiche specificando che sono state concordate nelle riunioni del Tavolo di Concertazione per l'attivazione del Patto Territoriale "Sviluppo 2000 - Valle del Sabato", tenutesi nei giorni 27 e 29 marzo 2002.

Al termine, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 13 Consiglieri, la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata, venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

D E L I B E R A

1. PRENDERE ATTO delle modifiche apportate alla Bozza di Statuto già approvato con delibera di C.P. n. 16 del 13.2.2002, così come concordate nelle riunioni del Tavolo di Concertazione per l'attivazione del Patto Territoriale "Sviluppo 2000 - Valle del Sabato" tenutesi nei giorni 27 e 29.03.2002.
2. RIAPPROVARE la Bozza di Statuto della Società a.r.l. con scopo consortile per l'attuazione del Patto Territoriale Sviluppo 2000 - Valle del Sabato" nell'allegato testo coordinato con le correttive apportate, per le motivazioni ampiamente esposte.
3. ONERARE, per gli adempimenti consequenziali, il Dirigente del Settore Patrimonio.
4. DARE alla presente immediata esecutività.

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,00.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 208

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

12 APR. 2002

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 APR. 2002 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo.18.8.2000, n. 267.

li

- 7 MAG. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno - 7 MAG. 2002

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, - 7 MAG. 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li - 7 MAG. 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale


95

9-5'02

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O. CONSIGLIO



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

SEDE

Oggetto: Delibera di C.P. n. 37 del 10 aprile 2002 ad oggetto: "DELIBERA DI C.P. N. 16 DEL 13.2.2002 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE E SVILUPPO 2002 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI" - MODIFICA STATUTO".

Per quanto di competenza, si rimettono fascicolo e due copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

Altra copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Dr. ssa Alfonsina Colarusso -



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 16 DEL 13.02.2002 AD OGGETTO: "PATTO TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE STATUTO E PROVVEDIMENTI" - MODIFICA STATUTO.

L'ESTENSORE

Maddere

L'ASSESSORE

[Signature]

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 5
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 34 del 10 APR 2002

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che con atto di C.P. n. 16 nella seduta del 13.2.2002 veniva approvato lo schema dell'Atto Costitutivo, nonché lo Schema di Statuto della costituenda Società a responsabilità limitata con scopo consortile denominata "Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato".

Atteso che, a tutt'oggi, non si è proceduto alla costituzione della Società ed alla sottoscrizione del Patto Territoriale da parte dei soggetti interessati.

Visti i verbali delle riunioni del 27 e 29 marzo 2002 del Tavolo di Concertazione per l'attivazione del Patto Territoriale "Sviluppo 2000 Valle del Sabato".

Letto, in particolare, il verbale del 29.3.2002 con il quale si è deciso di concludere la fase di accettazione del Patto, al fine di scongiurare la perdita di finanziamenti indicando, nel contempo, la volontà di tutti i soggetti di costituire una Società per la gestione dello Strumento di programmazione.

Letto, altresì, la proposta di apportare correttive agli artt. 5, 18 e 19 della precedente Bozza di Statuto, così come di seguito vengono espressamente esplicitate:

1. modificare l'art. 5 nel senso di circoscrivere l'oggetto Sociale esclusivamente alla gestione del Patto Territoriale, per cui il relativo testo risulta così riscritto: **"La Società ha per oggetto l'attuazione del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 56 del 20.12.2001 e dei conseguenti impegni assunti nel Protocollo d'Intesa.**

Per il raggiungimento del suddetto scopo, la Società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e di finanziamenti in genere, provvedendo anche al rilascio di garanzie personali; può, inoltre, stipulare accordi di collaborazione con Società, Imprese ed Enti nei limiti di Legge".

2. modificare l'art. 18, relativo ai poteri del Presidente, proponendone la ridefinizione con la introduzione del seguente comma: **"Il Presidente avrà i poteri di rappresentanza della Società per cui può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale"**. Pertanto, alla luce della modifica introdotta, l'art. 18 risulta costituito da n. 3 commi significando che, il comma n. 1 è quello appena specificato.
3. introdurre all'art. 19 la figura dell'Amministratore delegato con l'abolizione al primo rigo della parola "eventualmente" per cui il primo comma risulta così riscritto: **"Il C.d.A. elegge, tra i suoi componenti, un Vice Presidente ed un Amministratore delegato, conferendo loro proprie attribuzioni nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile"**.

Ritenuto necessario apportare le modifiche sopra indicate.

DELIBERA:

1. **PRENDERE ATTO** delle modifiche apportate alla Bozza di Statuto già approvato con delibera di C.P. n. 16 del 13.2.2002, così come concordate nelle riunioni del Tavolo di Concertazione per l'attivazione del Patto Territoriale "Sviluppo 2000- Valle del Sabato" tenutesi nei giorni 27 e 29.03.2002.
2. **RIAPPROVARE** la Bozza di Statuto della Società a r.l. con scopo consortile per l'attuazione del Patto Territoriale Sviluppo 2000 - Valle del Sabato" nell'allegato testo coordinato con le correttive apportate, per le motivazioni ampiamente esposte.
3. **ONERARE**, per gli adempimenti consequenziali, il Dirigente del Settore Patrimonio.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 – Denominazione

Ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile è costituita una società consortile nella forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato società a responsabilità limitata a scopo consortile".

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale presso il l'edificio ex Municipio di Ceppaloni (BN), alla Via Cretazzo, snc.

Potranno essere istituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, filiali, uffici tecnici ed agenzie anche in altre località sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 – Domicilio Soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne sia i loro rapporti reciproci, connessi all'esecuzione del contratto sociale, che i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto l'attuazione del Patto Territoriale Sviluppo 2000 Valle del Sabato approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 56 del 20.12.2001 e dei conseguenti impegni assunti nel protocollo d'intesa.

Per il raggiungimento del suddetto scopo, la società può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e di

finanziamenti in genere, provvedendo anche al rilascio di garanzie personali; può inoltre stipulare accordi di collaborazione con società, imprese ed enti nei limiti di legge.

Art. 6 - Rapporto tra la società e i soci

La società, nello svolgimento della propria attività, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze dei soci per conto dei quali agisce, e, ove necessario, richiedere agli stessi i necessari dati e notizie.

La società dovrà tenere a disposizione di tutti i soci, consentendo loro di prendere visione anche a mezzo di propri incaricati, i dati relativi alla attività svolta, nonché progetti e programmi, salvo eventuali esigenze di particolare riservatezza, segnalate per iscritto dai soci per conto dei quali i servizi sono stati eseguiti.

TITOLO II

Capitale – Quote – Soci

Art. 7 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 414.000 (quattrocentoquattordicimila) e centesimi 00 (zero zero), ripartito in quote del valore nominale di 1 Euro o suoi multipli.

Se la partecipazione alla società di uno o più nuovi soci favorisce il raggiungimento dello scopo sociale, l'Assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, può deliberare di aumentare quest'ultimo, escludendo o limitando il diritto di opzione dei vecchi soci e di riservarne ai nuovi soci la sottoscrizione, in tutto o in parte, fermo restando il rispetto dell'articolo 8 del presente statuto.

I contributi dei consorziati ed i beni acquistati con essi costituiscono il Fondo Consortile.

Per la durata della società consortile i soci non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni Euro.

Art. 8 - Quote

La distribuzione delle quote del capitale sociale tra i soci dovrà sempre rispettare il criterio che ai soci Enti Pubblici spetti nel complesso almeno il 51% del capitale sociale.

Art. 9 – Obblighi particolari dei soci

I soci che richiedono alla società prestazioni specifiche di loro interesse devono rifondere integralmente le spese da essa sostenute, salvo la loro eventuale anticipazione richiesta dal competente organo consortile. Le spese sostenute dalla società per svolgere attività nell'interesse di più soci sono sostenute dagli interessati in misura proporzionale all'utilità di ciascuno o, se questa non è quantificabile, in pari misura.

I soci rispondono in proprio per l'attuazione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di propria competenza.

Art. 10 – Requisiti per l'ammissione di nuovi soci

Possono divenire soci:

- a) Enti pubblici;
- b) Associazioni di categoria, Università, Enti economici e finanziari, istituti e società di credito;
- c) Società consortili, società, imprese, consorzi ed Enti privati, che intervengono in funzione anche di sostegno finanziario alle finalità della società consortile.

Art. 11 – Prelazione – Gradimento

Le quote della società non potranno essere date in garanzia e/o usufrutto senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento di quote e del diritto di opzione in caso di aumento di capitale è subordinato al diritto di prelazione dei soci, che potranno esercitarlo in proporzione alla propria partecipazione.

Inoltre il trasferimento a terzi delle quote e dei diritti di opzione non avrà effetto nei confronti della società se non sarà preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta all'unanimità dei suoi componenti e motivata tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10, nonché della consistenza e stato patrimoniale della azienda, che intende esercitare il diritto di opzione.

Qualora uno dei soci intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o i diritti di opzione, deve darne comunicazione a ciascuno degli aventi diritto di prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi, all'indirizzo risultante del libro dei soci, nonché al Consiglio di Amministrazione.

In ogni comunicazione dovranno essere indicati, a pena di inefficacia, i dati identificativi del potenziale acquirente, l'attività svolta, le generalità complete dei legali rappresentanti e dei soci, se trattasi di società, ed il prezzo offerto.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti indicati al precedente articolo 10, potrà richiedere al proponente tutte le informazioni che ritenga utili entro e non oltre 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Il mancato invio delle informazioni richieste, entro gli ulteriori 30 giorni, comporta automaticamente la rinuncia all'alienazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; ciascun avente diritto dovrà specificare se intende esercitare la prelazione anche sulla quota o sui diritti di opzione rimasti eventualmente inoptati dagli altri aventi diritto, ed in quale misura; entro uguale termine il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la propria deliberazione motivata, positiva o negativa, in ordine al gradimento dell'acquirente; in mancanza, l'autorizzazione si intende tacitamente accordata. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nel termine suddetto e di intervenuta autorizzazione espressa o tacita al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, la quota o i diritti offerti saranno cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione.

Qualora non tutti gli aventi diritto esercitano la prelazione, la quota o i diritti inoptati saranno ceduti agli aventi diritto che li hanno prenotati, in proporzione alla loro partecipazione.

La quota o i diritti non assunti in prelazione diventano cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione, purché vi sia stata autorizzazione espressa o tacita del Consiglio di Amministrazione.

Il diniego di autorizzazione al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione consentirà al proponente di rinunciare al trasferimento della quota o dei diritti a coloro che abbiano esercitato la prelazione, ovvero di perfezionare il trasferimento solo parzialmente mantenendo la titolarità della quota o dei diritti inoptati anche se prenotati.

Il diritto di prelazione, salvo diverso specifico accordo tra le parti, deve essere esercitato al prezzo minore tra quello offerto dall'indicato aspirante acquirente e quello determinato, a spese dei soci che esercitano il diritto di prelazione proporzionalmente tra loro, da primaria società di revisione o da professionista di chiara fama iscritto all'albo dei dottori commercialisti scelto per sorteggio tra i due indicati dalle parti.

Se una delle due parti non avrà provveduto alla nomina entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina effettuata dall'altra, quest'ultima potrà richiedere al Presidente del

Tribunale del luogo, ove ha sede la società, la nomina del secondo esperto ed affidare ad un notaio il sorteggio.

Il prezzo dell'acquisto in prelazione in caso di trasferimento di quote, dovrà essere fissato sulla base del valore del patrimonio costituito esclusivamente da beni materiali, da crediti e debiti pecuniari, da fondi per rischi ed oneri connessi all'attività sociale, dal fondo di riserva indivisibile.

Il valore dei beni materiali dovrà essere determinato secondo il criterio del valore di ricostruzione a nuovo dedotto il degrado.

In caso di trasferimento dei diritti di opzione il prezzo verrà determinato con criteri che l'arbitro, come sopra nominato, riterrà più idonei e corretti in applicazione delle regole sopra fissate per l'ipotesi di trasferimento di quote.

Dall'obbligo dell'offerta in prelazione sono esclusi i trasferimenti da ciascun socio a società da esso direttamente o indirettamente controllata o che eserciti, direttamente o indirettamente in linea verticale, il controllo su tale socio o che sia controllata direttamente o indirettamente dalla stessa società controllante il socio, ferma restante la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di trasferimento parziale o totale della quota, il socio alienante resta responsabile, in solido con il nuovo socio, per tutte le obbligazioni esistenti nei confronti della società al momento del trasferimento.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 12 - Assemblea - Convocazione dell'Assemblea

Ciascun socio interviene in assemblea a mezzo del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di legge anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

In mancanza della formalità di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale e con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine si ritiene essere elevato a 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Inoltre l'Assemblea ordinaria può essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione quando si verifichi una delle ipotesi che possono dar luogo alla applicazione di penalità pecuniarie o all'esclusione di un socio, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale, ovvero ancora per decidere in merito ad iniziative di rilevante impegno per la società.

L'Assemblea è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art.13 – Compiti dell'Assemblea generale ordinaria dei soci

L'Assemblea generale è convocata in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio annuale e la relazione delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione;
- b. eleggere il Consiglio di Amministrazione e nominarne il Presidente;
- c. fissare le linee programmatiche dell'attività della società consortile;
- d. determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri;
- e. approvare eventuali regolamenti interni;
- f. deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
- g. decidere di prorogare o di sciogliere anticipatamente la società consortile;
- h. deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- i. deliberare la nomina, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di apposite commissioni di studio con specifici compiti inerenti il perseguimento dei fini societari, nonché su quant'altro è di propria competenza per legge o per statuto;
- j. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea generale straordinaria dei soci

L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria per deliberare:

- a. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. la nomina e i poteri degli eventuali liquidatori;
- c. relativamente ad ogni altro argomento per il quale il codice civile prevede la delibera in sede straordinaria.

Art. 15 – Presidenza della Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario scelto anche tra non soci.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Art. 16 – Intervento – Rappresentanza – Deliberazioni

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Art. 17 – Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tredici membri eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche essere scelti tra non soci. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società Consortile.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione fra i membri dello stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese, sostenute per l'espletamento della funzione, regolarmente documentate.

La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Art. 18 – Poteri

Il presidente avrà i poteri di rappresentanza della Società per cui può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con facoltà di compiere atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali nessuno escluso od eccettuato, tranne quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di perdurante inerzia di uno o più soci o in presenza di comportamenti omissivi, deve accertare le relative responsabilità in riferimento ai danni causati, definendo i criteri di risarcimento.

Art. 19 – Cariche sociali – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente ed un amministratore delegato, conferendo loro proprie attribuzioni nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno staff tecnico composto da uno o più membri scelti in base a criteri di alta professionalità e competenza nel settore della valutazione e nel monitoraggio dei progetti dei consorziati.

Tali membri non possono essere né consiglieri, né dipendenti della società e non devono avere alcuna interferenza, diretta o indiretta, con i progetti e le iniziative dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare procuratori della società e delegare ad essi i poteri che riterrà opportuni per il migliore funzionamento della società, sempre nei limiti e nei modi di legge.

Art. 20 – Riunioni del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede delle società od altrove, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti. La convocazione avviene con la comunicazione trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, al domicilio di ciascuno degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Art. 21 – Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 per le delibere concernenti l'autorizzazione al trasferimento di quote o diritti di opzione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 22 – Rappresentanza legale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza della società spetta al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominato.

La firma del Vice Presidente certifica nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 23 – Il Comitato Territoriale

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina un Comitato Territoriale, che rappresenta i vari interessi locali, composto dai soggetti promotori dello sviluppo socioeconomico e occupazionale delle Province di Benevento ed Avellino, ancorché non siano soci.

Il Comitato può essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni locali delle forze sociali, professionali e culturali. Propone all'Assemblea dei soci iniziative tese ad informare l'opinione pubblica sulle finalità della società e a promuovere su di esse la più ampia partecipazione.

Tale Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ha funzione consultiva e viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di regola ogni 4 (quattro) mesi. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso per la loro opera.

TITOLO V Collegio sindacale

Art. 24 – Sindaci

Il collegio sindacale è nominato solo se ricorrono i presupposti dell'obbligo di legge; in tal caso è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I membri del collegio sindacale sono eletti dall'Assemblea.

Essi restano in carica per tre esercizi.

La nomina dei sindaci e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge.

TITOLO VI Bilanci ed utili

Art. 25 – Esercizio sociale

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2002.

Art. 26 – Determinazione e ripartizione degli utili

L'eventuale utile netto che risultasse dal bilancio annuale, stante la finalità consortile della società, è così ripartito:

- Il 5% alla riserva legale, fino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo è destinato allo svolgimento delle attività consortili di interesse generale dei soci salvo che l'Assemblea eccezionalmente deliberi altrimenti.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art. 27 – Liquidazioni

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri, e delibera altresì circa la destinazione di eventuali attività residue alla liquidazione.

Art. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le divergenze nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto comunque sorte tra i soci o tra loro e/o tra i medesimi e la società, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno definite mediante arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto di tre membri, uno nominato dalla parte attrice, un altro nominato dalla parte convenuta entro dieci giorni dalla comunicazione della parte attrice della nomina del proprio arbitro, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte, entro dieci giorni dalla comunicazione della parte convenuta della nomina del proprio arbitro.

Qualora la parte convenuta non designi nel termine il proprio arbitro e/o qualora non si raggiunga nel termine l'accordo per la nomina dell'arbitro presidente, a questa nomina provvede il presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il luogo dell'arbitrato sarà la città in cui si trova il Tribunale di cui al paragrafo precedente.

Il collegio deciderà in modo irrituale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, secondo equità, e la decisione dovrà essere comunicata a cura del Presidente del collegio alle parti entro 60 giorni dalla nomina di quest'ultimo.



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AFFARI GENERALI
U.O. CONSIGLIO

21

A

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2002 il giorno 9 del mese di APRILE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere QUINTINI DI CERBO

sull'oggetto: DELIBERA DI C.P. N° 16 DEL 13.02.2002 AD OGGETTO: " PATTO
TERRITORIALE SVILUPPO 2000 - VALLE DEL SABATO - APPROVAZIONE
STATUTO E PROVVEDIMENTI - MODIFICA STATUTO

avv.

del patto:

(OMISSIS..) espone, a maggioranza di voti, PARERE
FAVOREVOLE, con l'astensione del consigliere
D'Ambrosio, De Sibio, Faleffa e Molinaro, a quali
si riservano di esprimere il proprio parere in
consiglio Provinciale.

IL SEGRETARIO

F. De Luca

Estratto dal Verbale n° 105